

REGOLAMENTO DELLA FIERA S. ANTONIO E S. GEMINIANO
[art. 27 co.1, lett. e) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 23/11/2000
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 12/07/2001
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2016
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20/07/2017

In attuazione degli artt. 7 e 8 del regolamento è in vigore la Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 28/01/2003

Art. 1 TIPOLOGIA DELLA FIERA	3
Art. 1 BIS NORMATIVA APPLICABILE	3
Art. 2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO	4
Art. 3 LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA.....	4
Art. 4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO	4
Art. 4 BIS CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POSTEGGIO E LORO DURATA	5
Art. 5 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI POSTEGGI	7
Art. 6 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI	7
Art. 6 BIS GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO (GRADUATORIA DI SPUNTA)	8
Art. 7 ASSEGNAZIONE PER GLI ARTISTI DI STRADA	9
Art. 8 ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA.....	9
Art. 9 SUBINGRESSO	9
Art. 10 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI.....	11
Art. 11 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI	11
Art. 12 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA	11
Art. 13 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA).....	12
Art. 14 SCAMBIO DI POSTEGGI.....	12
Art. 15 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO	12
Art. 16 ABROGATO	13
Art. 17 ASSENZE	13
Art. 17 BIS REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	14
Art. 17 TER REVOCA/DECADENZA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	14
Art. 17 QUATER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A CONSORZIO DI OPERATORI O ENTE GESTORE	14
Art. 18 CIRCOLAZIONE STRADALE.....	15
Art. 19 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	16
Art. 20 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA	16
Art. 21 NORME IGIENICO SANITARIE	16
Art. 21 BIS ATTIVITA' VIETATE	17
Art. 21 TER UTILIZZO DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) E IMPIANTI ELETTRICI	17
Art. 22 SANZIONI	17
Art. 22 BIS ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI – NORMA TRANSITORIA	18
Art. 23 NORME FINALI E DI RINVIO	19
ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 21 TER DEL REGOLAMENTO DELLA FIERA DI S.ANTONIO E S. GEMINIANO	20

Art. 1 TIPOLOGIA DELLA FIERA

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della tradizionale fiera su aree pubbliche, confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 219 del 09.11.95, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 23/11/2000, modificate da successive deliberazioni n. 80 del 12/7/2001 e n. 1 del 14/1/2016, denominata Fiera di S. Antonio e S. Geminiano.

2. La fiera, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, cioè quelle aventi gradazione alcolica superiore a 21° (art. 30 co. 5 del D.lgs. 114/98 combinato con gli articoli 86, 87 del R.D. 773/1931 e l'art. 176 del R.D. 6/5/1940).

3. L'arte di strada è regolata dall'art. 121 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento d'esecuzione e sanzionata dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S.

Art. 1 BIS NORMATIVA APPLICABILE

L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito della Fiera è disciplinato dal D.lgs. 31/3/1998 n. 114 "Riforma della disciplina del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15/3/1997, n. 59" (di seguito anche "D.lgs. 114/98"), dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25/6/1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.lgs. 31.3.1998, n. 114" (di seguito anche "L.R. 12/99") e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 26/7/99 n. 1368 e s.m. "Disposizioni per il commercio su aree pubbliche in attuazione della LR 12/1999" (di seguito deliberazione di G.R. n. 1368/99), dal D.lgs. 26/3/2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (di seguito D.lgs. 59/2010), dall'Intesa del 5/7/2012 della Conferenza Unificata, n. 83/CU "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno" (di seguito Intesa), dal Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/1/2013, prot. 13/009/CR11/C11 "Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della conferenza Unificata del 5/7/2012, ex art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche (di seguito Documento unitario), dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3/8/2016, prot. n. 16/94CR08/C11 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche", come recepito dalla deliberazione di G.R. n. 1552 del 26/9/2016 e precisato dalla circolare del 26/10/2016 PG. 2016/688834, ad oggetto "Indicazioni operative in merito alle procedure di cui alla deliberazione di G.R. n. 1552 del 26/9/2016, in materia di commercio su aree pubbliche", dalla Legge della Regione Emilia Romagna 10/2/2011 n. 1 "Presentazione del Documento unico di regolarità contabile da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche" (di seguito L.R. 1/11), dalla deliberazione di G.R. n. 2012 del 10/12/2015 "Modalità telematiche di verifica del DURC dei commercianti su area pubblica" (di seguito deliberazione di G.R. n. 2012/2015), dal presente Regolamento e dalla restante normativa vigente, dal D.L. 31/12/2016 n. 244, convertito dalla L. 27/2/2017 n. 19, art. 6, comma 8.

Art. 2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La fiera si effettua nelle giornate del 17 e 31 Gennaio, con cadenza annuale.

L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e s.m.

Nella medesima ordinanza sono, inoltre, indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area fieristica,
- b) l'orario d'inizio attività di vendita,
- c) l'orario di fine attività di vendita,
- d) l'orario di sgombero dei posteggi,
- e) l'orario d'inizio delle operazioni di spunta di cui al successivo art. 6,
- f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

2. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

3. Per ogni giornata di partecipazione effettiva viene computata una presenza.

Art. 3 LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA

1. La fiera si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche del Centro Storico, nell'area configurata e stabilita nella planimetria allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 12/7/2001 nella quale sono evidenziati in particolare (art. 7 co 1 L.R. 12/99):

- a) l'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) il totale di 520 posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche;
- c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

2. Fermo restando l'area complessiva destinata all'esercizio della fiera come delimitata nella planimetria allegata, il numero complessivo dei posteggi e fuori dai casi di cui ai successivi art. 10, comma 2 e artt. 13 e 14, la superficie dei posteggi, la loro numerazione ed articolazione, così come approvata con la deliberazione consiliare sopra citata, può essere aggiornata con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito della Fiera e la contestuale concessione del posteggio sono regolamentati dalla normativa statale e regionale vigente (art. 1 del Regolamento) e dal presente Regolamento.

2. Dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ciascun anno il Comune comunica alla Regione Emilia Romagna (di seguito Regione) l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 1, lettere b, c, d, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

3. Il medesimo elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune congiuntamente al Bando comunale contenente – tra l'altro – le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, gli eventuali vincoli di carattere merceologico e i criteri di concessione dei posteggi.

4. Entro il termine indicato nel bando, che deve essere non inferiore a trenta giorni, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A", ai sensi dell'art. 28 comma 1, lettera a, D.lgs. 114/98 e dell'art. 2 LR 12/1999, relativa ad uno dei posteggi posti a bando e, contestualmente, potranno chiedere la relativa concessione di posteggio.

5. Decorso il termine previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente competente nei tempi previsti dal bando:

- verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (art. 71 D.lgs 59/2010 e s.m.), compresa la verifica telematica della regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 1/2011, come attuata dalla deliberazione di G.R. n. 2012/2015;
- redige la graduatoria provvisoria, se prevista dal bando, la pubblica all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente. Avverso tale graduatoria, gli interessati possono proporre opposizione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
- redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria, tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi nonché, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.

Per le concessioni esistenti alla data del 5/7/2012, in fase di prima applicazione, con riferimento alle scadenze 2017, come prorogate al 31/12/2018, dall'art. 6, comma 8, D.L. 31/12/2016 n. 244, convertito dalla L. 27/2/2017 n. 19, nell'assegnazione dei posteggi ai sensi delle norme transitorie dell'Intesa e del Documento unitario, per i soggetti titolari di concessioni scadute è ammessa la richiesta di riassegnazione di ciascun posteggio di cui erano titolari, nel rispetto dei limiti massimi di cui al punto 7 dell'Intesa.

6. In occasione del bando di assegnazione dei posteggi resisi liberi, può essere assegnato un solo posteggio per operatore.

7. Non verranno accettate richieste di maggiori superfici oltre le dimensioni massime fissate dall'Amministrazione Comunale per i singoli posteggi

8. Nell'ambito della fiera ciascun operatore, come massimo, può essere titolare di tre autorizzazioni e relative concessioni di posteggio, per categoria merceologica (art. 2, comma 2, L.R. 12/1999 e punto 7 dell'Intesa), in mancanza di individuazione dei settori merceologici.

Art. 4 BIS CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POSTEGGIO E LORO DURATA

1. A seguito della procedura di cui al precedente art. 4, il Dirigente rilascia l'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio in base ai seguenti criteri di priorità (ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 2 lettera c) e s.m.:

a) maggiore professionalità dell'impresa riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:

- al richiedente e all'eventuale dante causa;
- al richiedente e agli eventuali danti causa, nel caso il richiedente sia titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (punto 2 lett. c deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. e deliberazione di G.R. n. 1552/2016).

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

- fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 40
- oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 50
- oltre 10 anni: punti 60.

In fase di prima applicazione, per le concessioni esistenti alla data del 5/7/2012, con riferimento alle scadenze 2017, come prorogate al 31/12/2018, dall'art. 6, comma 8, D.L. 31/12/2016 n. 244, convertito dalla L. 27/2/2017 n. 19, si applicano altresì i seguenti criteri:

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

Si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione (punto 2a dell'Intesa e 2a2 del Documento Unitario).

c) A parità di punteggio, si fa riferimento alla maggiore anzianità di iscrizione al Registro imprese per il commercio su area pubblica in valore assoluto.

d) In caso di ulteriore parità fa fede l'ordine cronologico di arrivo delle domande (data e ora di consegna al Comune della posta elettronica certificata).

2. Per le nuove assegnazioni, il bando, previa deliberazione della Giunta Comunale, dopo il criterio della maggiore professionalità dell'impresa di cui al precedente comma 1. lett. a), trattandosi di Fiera ubicata nel centro storico della città, potrà prevedere l'attribuzione di 10 punti qualora il richiedente assuma l'impegno di rendere il servizio commerciale compatibile con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata.

In caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti, il bando, previa deliberazione della Giunta Comunale, stabilirà gli ulteriori criteri, facendo riferimento a quelli di seguito indicati (punto 2 lett. c) n. 1 della deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m., punto 2 dell'Intesa e punto 4 del Documento unitario):

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05 – vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03 – impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi: punti 02 – compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (ad es. alimentati a GPL o metano, ibridi o elettrici).

In caso di ulteriore parità di punteggio fra due o più richiedenti, si applicano, nell'ordine:

- il criterio dell'anzianità di presenze risultanti dalla graduatoria generale di spunta di cui al successivo art. 6bis, alla data prevista come termine ultimo di presentazione delle domande, calcolando un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva;
- il criterio dell'anzianità di iscrizione al registro imprese riferita al commercio su aree pubbliche in valore assoluto;
- l'ordine cronologico di arrivo delle domande (fa fede la data ed ora di consegna al Comune della posta elettronica certificata).

3. L'operatore assegnatario dovrà attivarsi nello scrupoloso rispetto di quanto stabilito nel bando di gara. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari potranno essere assegnati soltanto ad operatori del settore in possesso dei necessari requisiti.

4. Il bando, inoltre, potrà stabilire il termine di inizio dell'attività, anche in deroga a quanto previsto dal successivo art. 9 comma 1, lett. b), a pena di decadenza dell'assegnazione, con scorrimento della graduatoria e assegnazione al candidato che si trova nel primo posto utile della graduatoria medesima.

5. La nuova concessione di posteggio rilasciata a seguito di bando ha durata di dodici anni e non è automaticamente rinnovabile, ma può essere attribuita esclusivamente a seguito di nuovo bando pubblico, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 4 e 4 bis del presente regolamento.

ART. 5 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI POSTEGGI

1. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art. 4 co. 1 L.R. 12/99).

2. Le concessioni di posteggio e le occupazioni di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

Art. 6 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

1. I posteggi che alle ore 8,30 delle giornate di Fiera risulteranno non occupati dai titolari verranno concessi, per la giornata, agli operatori di commercio su aree pubbliche presenti entro le ore 7,45 nell'unico punto di raccolta appositamente predisposto a cura della Polizia Municipale.

Gli operatori devono presentarsi muniti dell'originale dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche in loro possesso¹ e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.

I posteggi vengono assegnati scorrendo la graduatoria degli operatori che hanno presentato apposita comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno precedente l'edizione della Fiera o entro il 31 luglio per le imprese autorizzate successivamente, con le modalità previste dalla deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. punto 4 lettera d).

La graduatoria è formata come indicato nel successivo art. 6bis (art. 28 comma 11 D.lgs. 114/98 e deliberazione di G.R. n. 1368/99 e s.m. punto 2 lettera d, punto 6 dell'Intesa e paragrafo 6 del Documento unitario).

2. L'assegnazione è effettuata per ogni singola giornata di fiera.

3. Eventuali posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria richiamata al comma 1.

4. Gli assegnatari di posteggio che effettivamente svolgono l'attività sono tenuti ad apporre la propria firma nell'apposito registro.

5. Nell'ambito della fiera l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.

6. Il concessionario di tre posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.

7. Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra/e autorizzazione/i

a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa anche il posteggio di cui è concessionario,

b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può essere assegnatario di un solo posteggio temporaneamente vacante,

c) non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio pluriennale (punto 4 lett. e deliberazione di G.R. n. 1368/99).

¹ *Nel caso di autorizzazione in formato digitale, l'originale è da intendersi come il documento informatico sottoscritto digitalmente; è possibile altresì fornire copia del documento informatico su supporto analogico, accompagnata dalla stampa della mail PEC inviata dal Comune al titolare, dalla quale si evincano data e numero di protocollo dell'autorizzazione.*

8. Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.

Art. 6 BIS GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO (GRADUATORIA DI SPUNTA)

1. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata come segue (deliberazione di G.R. n. 1368/99 e s.m., punto 6 dell'Intesa, punto 2 e punto 6 del Documento Unitario):

a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita agli atti dal Comune. In proposito, si prende atto di quanto accertato in sede di approvazione della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2472 del 7/12/2016, in occasione dell'edizione 2017 della Fiera.

b) a parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare sommata a quella dell'eventuale dante causa.

A tal fine si applica la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

c) in caso di parità, ha diritto di precedenza chi vanta la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese inteso come valore assoluto.

d) In caso di ulteriore parità si applica il criterio cronologico della presentazione delle comunicazioni (a tal fine fa fede il giorno ed ora di consegna della posta elettronica certificata al Comune). Le graduatorie vengono predisposte entro il 31 marzo di ogni anno ed aggiornate entro il 30 settembre e pubblicate nei 30 giorni successivi.

2. L'operatore che non accetta il posteggio assegnato o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

3. Le presenze sulla fiera sono rilevate dalla Polizia Municipale. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è aggiornata dal competente Settore del Comune ed è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

4. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art. 2 co. 3 L.R. 12/99).

5. La mancata partecipazione effettiva alla fiera per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 17, co. 2 del presente Regolamento (art. 5 co. 4 L.R. 12/99).

6. L'aggiornamento della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio con l'azzeramento delle presenze è effettuato annualmente, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente (art. 5 co. 4 L.R. 12/99).

Art. 7 ASSEGNAZIONE PER GLI ARTISTI DI STRADA

1. Le domande di partecipazione potranno essere presentate o inviate dal 1 febbraio dell'anno precedente la Fiera.

Nei 60 giorni antecedenti la Fiera verrà stilata la graduatoria sulla base della data di presentazione della domanda.

In caso di richieste in esubero si utilizza il criterio della data ed ora di presentazione o si procede ad estrazione a sorte, comunicando in tal caso data e ora dell'effettuazione dell'operazione, alla quale si procederà anche in assenza degli operatori.

2. La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Settore Economia, Promozione della città e Servizi al cittadino almeno venti giorni prima dell'edizione annuale della Fiera.

Successivamente verranno inviate ai partecipanti l'autorizzazione per partecipare alla Fiera e gli eventuali bollettini di pagamento.

3. Non verranno conteggiate le presenze.

4. Il posteggio o la zona dove sostare verrà concordata direttamente con la Polizia Municipale.

5. In caso di assenza degli artisti autorizzati nelle giornate della Fiera, non sarà prevista la sostituzione con altri.

Art. 8 ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

1. Gli artisti di strada regolarmente autorizzati non devono causare intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.

2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con palchi o altre strutture, è consentito inoltre il solo uso di quanto strettamente necessario allo spettacolo.

3. Il Comune si riserva, per sopravvenute esigenze d'ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare l'arte di strada o in singole zone o in tutta la fiera.

4. L'artista di strada risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia e decoro dello spazio, di eventuali danneggiamenti da lui arrecati al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura;

5. L'artista di strada deve sostare nello spazio della Fiera concordato direttamente con la Polizia Municipale;

6. E' dovuta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori sono dovuti nella misura stabilita dalle norme vigenti anche in misura forfettaria.

7. E' consentito, tenendo il volume moderato in modo da non arrecare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni;

8. L'artista di strada non può richiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico, libera; è ammesso il passaggio con il cappello che costituisce un'antica tradizione di questi artisti;

9. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza delle norme vigenti;

10. L'artista di strada si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose direttamente connessi all'esibizione o al suo comportamento e comunque s'impegna ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 9 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA, firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:

a) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010 e s.m.;

b) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, a pena di inammissibilità della SCIA (art. 4, co. 2 della L.R. 12/1999 e s.m.);

c) gli estremi dell'atto notarile registrato. In alternativa deve essere allegata alla SCIA l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione.

2. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) da parte del cedente e del cessionario con modalità telematiche ad eccezione dei casi di reintestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto (art. 2 co. 4 L.R. 1/2011 e s.m. e punto 1 lett. a) della deliberazione di G.R. 2012/2015)

3. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA firmata digitalmente.

4. Il subentrante per causa di morte, in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività previo invio in modalità telematica della SCIA firmata digitalmente. Se l'autorizzazione del de cuius comprendeva il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ed il subentrante non è in possesso del requisito professionale di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m., è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione. Tale data coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione o dall'apertura della successione testamentaria. Può comunque iniziare l'attività previo invio in modalità telematica della SCIA, firmata digitalmente, riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo (punto 11.2 circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28/5/1999).

In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, o dall'apertura della successione, il subentrante per causa di morte che ha sospeso l'attività deve inviare, sempre in modalità telematica, la SCIA per subingresso, firmata digitalmente, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali ed il pagamento dei tributi locali, a pena di decadenza.

Durante lo stesso periodo può comunicare la sospensione dell'attività (art. 4 co. 2 L.R. 12/1999) e/o cedere direttamente l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

6. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di posteggio nel mercato e dell'anzianità di attività maturata, a far tempo dalla data di assegnazione del posteggio, dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo art.15 (punto 7 lett. c deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m.). La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio restano le stesse dell'autorizzazione originariamente rilasciata.

7. Il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento della TOSAP e dei servizi accessori. Resta inteso che per la liberazione di eventuali debiti del cedente si farà riferimento all'art. 2560 del Codice Civile.

Art. 10 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi o spostamento della Fiera, l'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali procederà alla riassegnazione degli stessi. Il Dirigente del competente settore comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, di cui al successivo articolo 14.

2. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, l'area della fiera, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative.

Il Dirigente, previa deliberazione di Giunta Comunale, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento.

Al termine del periodo di spostamento temporaneo, i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

3. Lo spostamento del posteggio effettuato ai sensi del presente articolo e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio del posteggio effettuato ai sensi dei successivi artt. 13 e 14 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti, aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al precedente articolo 9.

Art. 11 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento della fiera con l'istituzione di nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate all'articolo 4 bis del presente Regolamento.

Art. 12 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera, fino al 2% dei posteggi in organico.

(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98 – art. 6 co.1 lett. a L.R. 12/99).

2. Nel caso di istituzione di posteggi a merceologie specifiche, si provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti dall'art. 4bis, comma 1 lett. a) che precede.

3. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 13 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 2 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, informa gli operatori della Fiera, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e comunicazione agli organi rappresentativi dell'eventuale Consorzio di gestione, della possibilità di ottenere lo spostamento per miglioria in tali posteggi. L'avviso indica il termine perentorio entro il quale gli operatori interessati possono presentare la relativa domanda e quello entro il quale l'Amministrazione procede all'esame delle medesime, alla formazione della relativa graduatoria e al rilascio delle autorizzazioni, termini comunque non inferiori a 30 gg. Dell'informazione relativa ai posteggi liberi e dell'avviso di cui sopra è data comunicazione anche alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici, atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore che necessitano di tali servizi.
3. Le domande verranno accolte, nel rispetto del presente Regolamento, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
4. In caso di domande concorrenti verranno convocati tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede si assegneranno i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo articolo 14, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
5. Qualora i titolari convocati all'assemblea di cui al precedente comma siano impossibilitati a parteciparvi, potranno farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.
6. I titolari convocati all'assemblea di cui al comma 4 perderanno il diritto all'assegnazione del posteggio qualora non si presentino personalmente o a mezzo delegato.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 14 SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Le domande di scambio di posteggio, presentate almeno 60 giorni prima dell'edizione annuale della fiera, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
2. Dalle domande, presentate congiuntamente o separatamente, deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
4. Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quelle dei titoli ritirati.
(punto 2 lett. h deliberazione di G.R. n. 1368/99)

Art. 15 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Presso il settore competente del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria della Fiera con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio (pianta organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio è formata secondo i seguenti criteri di cui alla deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. punto 7):
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;

b) in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.

3. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi della Fiera, l'Amministrazione comunale, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni nelle quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi sulla base dei criteri di cui sopra.

4. In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

5. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna, di norma a cadenza semestrale, la graduatoria dei titolari di posteggio e la pubblica sul dito istituzionale.

Art. 16 GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO ABROGATO

Art. 17 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.

2. Sono considerati assenti per la giornata gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 2 lettera c), salvo il caso di gravi intemperie.

3. Sono considerati assenti per l'intera edizione gli operatori assenti in entrambe le giornate.

4. L'assenza nella Fiera per tre anni consecutivi del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio, non giustificata secondo quanto definito nel presente articolo, costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, come specificato nel successivo art. 16 TER (art. 5, comma 2, della L.R. 25/6/1999 n.12)

5. Ai fini dell'art. 29, comma 4, lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:

d) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché entro i 30 giorni successivi sia presentata idonea documentazione medica. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentate entro i 30 giorni successivi.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 9;

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della Fiera;

d) la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione o del titolo abilitativo pronunciata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1/2011 e s.m. per irregolarità contributiva.

6. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'articolo 29, comma 4, lettera b, del D.lgs 31/3/98 n. 114, può essere assente soltanto in proporzione alle edizioni di titolarità.

Art. 17 BIS REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett b) del D.lgs. 114/98 e dell'art. 5, comma 2, della L.R. 12/99, nei seguenti casi:

- a. il titolare perda i requisiti di cui all'articolo 71 del D.lgs 59/2010;
- b. il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
- c. revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi del successivo articolo 17 TER ;
- d. decadenza della concessione del posteggio per mancato pagamento della TOSAP, dei servizi accessori, ai sensi del successivo articolo 17 TER .

Art. 17 TER REVOCA/DECADENZA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO.

1. La cessazione della concessione di posteggio può avvenire, prima della decorrenza del termine stabilito, per i seguenti motivi:

- a. rinuncia del titolare;
- b. revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni del titolare, prioritariamente nella stessa Fiera, ai sensi della L.R. 12/99 art. 5, comma 3;
- c. non utilizzi il posteggio assegnato per tre anni consecutivi nella Fiera, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore, giustificati come previsto al precedente art. 17;
- d. in caso di mancato pagamento della TOSAP e dei servizi accessori, il Comune provvederà a sospendere l'attività di vendita per un periodo di 20 giorni, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs 114/98 e s.m.. Decorso i suddetti 20 giorni di sospensione senza che il titolare abbia ottemperato al regolare pagamento, la concessione di posteggio decadrà automaticamente;
- e. revoca dell'autorizzazione amministrativa.

2. La concessione di posteggio è sospesa, ai sensi del D.Lgs. 114/98 art. 29, comma 4, lettera b, nei seguenti casi:

- a. mancato pagamento della TOSAP entro i termini previsti;
- b. mancato pagamento della quota relativa ai servizi accessori, entro i termini previsti.

La sospensione della concessione di posteggio ha effetto fino al pagamento, da parte del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio, di quanto dovuto al Comune. Il mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza ai fini della revoca del posteggio, ai sensi del precedente comma 1 lettera c.

Art. 17 QUATER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A CONSORZIO DI OPERATORI O ENTE GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L.R. 12/99, il Comune potrà affidare la gestione dei servizi accessori della Fiera a:

- a. un consorzio di operatori della Fiera (di seguito anche "Consorzio") che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio del Mercato;

b. un soggetto gestore (di seguito anche “Gestore”), selezionato tramite apposita procedura pubblica, salvo cause di forza maggiore.

Entrambe le forme di gestione devono essere regolate da una specifica convenzione che definisce:

1. oggetto, durata, responsabilità;
2. gestione dei servizi accessori;
3. canone, spese di gestione e assicurazioni;
4. obblighi del Consorzio o del Gestore;
5. controlli, risoluzione della convenzione e definizione delle controversie.

Resta comunque salvo l’obbligo del Consorzio o del Gestore di sottoporre i criteri e le norme di gestione al controllo del Comune.

2. A seguito dell’affidamento della gestione della Fiera ai sensi del precedente comma, gli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio avranno i seguenti obblighi nei confronti del Consorzio o del Gestore:

a. pagamento del canone annuo di concessione, stabilito dall’Amministrazione Comunale, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;

b. pagamento della quota relativa ai servizi accessori corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al funzionamento della Fiera (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, sorveglianza, amministrazione, ecc.)

c. costituire, tramite il Consorzio o il Gestore, con modalità e tempi stabiliti nella Convenzione, il deposito cauzionale eventualmente previsto;

d. stipulare, tramite il Consorzio o il Gestore, con modalità e tempi stabiliti nella Convenzione, le assicurazioni eventualmente previste.

Le somme dovute e/o gli obblighi degli operatori ai sensi del presente comma, dovranno essere corrisposte dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio al Consorzio o al Gestore secondo le modalità e nell’importo previsto dall’apposita convenzione stipulata tra Consorzio o Gestore e il Comune.

Il Consorzio o il Gestore dovranno corrispondere al Comune il canone per la gestione della Fiera, secondo quanto previsto nell’apposita convenzione.

3. Resta inteso che il Consorzio o il Gestore è obbligato ad esigere dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio un canone annuo, nonché ad applicare criteri per la ripartizione dei servizi accessori, del deposito cauzionale e delle assicurazioni, in conformità ai criteri stabiliti dal Comune con specifici atti, ed in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

Art. 18 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Le concessioni di posteggio e le assegnazioni temporanee di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

2. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell’area destinata alla fiera.

3. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli nell’area fieristica e in un raggio di m. 500 dal perimetro della stessa. (art. 28, co 16 D.lgs. 114/98 – art. 3 co. 5 della Legge Regionale 12/99).

Art. 19 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. Gli esercenti sono tenuti a sostare nell'area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce, nel solo caso in cui abbiano ottenuto l'assegnazione di posteggio con veicolo, occupando soltanto lo spazio appositamente delimitato e indicato nella concessione di posteggio.
3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 20 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 co. 1 l.r. 12/99).
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. E' consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti, purché non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.
7. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
10. Nell'area fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti a norma di legge.

Art. 21 NORME IGIENICO SANITARIE

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013, gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata, devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla deliberazione di G.R. n. 342/2004.

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria ed in particolare al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3/4/2002 e della delibera di G.R. n. 1489/2004.

2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a centimetri 50 (cinquanta) dal piano di calpestio.
3. Gli attestati di formazione del personale alimentarista e i titoli equipollenti, devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitarie, i posteggi dotati di requisiti specifici, atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, dal punto di vista della normativa igienico sanitario, devono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 21 BIS ATTIVITA' VIETATE

1. Durante lo svolgimento delle Fiere sono vietate le seguenti attività:

- a) lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare aerostati con fiamma, o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato e nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa, sparare mortaretti e simili apparecchi;
- b) svolgere attività di battitore o utilizzare altoparlanti o altri strumenti rumorosi;
- c) detenere, vendere, usare giocattoli aventi le caratteristiche di corpo contundente (manganelli, martelli, ecc.);
- d) detenere e vendere bombolette spray di schiuma da barba o tipi simili, nonché usare impropriamente le stesse.

Art. 21 TER UTILIZZO DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) E IMPIANTI ELETTRICI

1. Durante lo svolgimento delle Fiere gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzino impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato tecnico al presente regolamento, in applicazione delle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimuovibili e autonegozi del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, diramate in data 3/4/2014 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota ai Sindaci prot. n. 5753 e della legge n. 168 del 1/3/1968 e del DM n. 37 del 12/3/2008.
2. Le modifiche dell'allegato a seguito di modifiche alle normative sopra richiamate saranno disposte con deliberazione della Giunta comunale o con determinazione dirigenziale.

Art. 22 SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00:

- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati (art. 12 del presente Regolamento);
- b) esercitare il commercio itinerante o vendita effettuata dai produttori agricoli nell'area mercatale o nel raggio di m. 500 dal perimetro della stessa (art. 18 co. 3 del presente Regolamento);

- c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 20 co. 4 del presente Regolamento);
- d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 20 co.7 del presente Regolamento).
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 464,00:
- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 19 co. 3);
 - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 19 co. 4);
 - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza (art. 20 co. 1);
 - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art. 20 co. 2);
 - e) lasciare il posteggio incustodito (art. 20 co. 3);
 - f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art. 20 co. 5);
 - g) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 20 co. 6);
 - h) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge (art. 20 co. 10);
 - i) violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 dell'art. 8;
 - l) violazioni di cui alle lettere b – c - d dell'art. 21–bis sono punite con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00;
 - m) la violazione di cui alla lettera a dell'art. 21–bis, fatta salva l'applicazione del Codice Penale e delle Leggi Speciali, è sanzionata ai sensi degli artt. 57 e 17 del TULPS;
 - n) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21–ter e relativo allegato tecnico comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 a €. 480,00; da ciò consegue la diffida ad adempiere immediatamente a quanto previsto dall'allegato tecnico. In caso di omesso adempimento è prevista la cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione di cui all'allegato medesimo.
4. Le violazioni all'art.19, commi 1 e 2, del presente Regolamento sono punite ai sensi del vigente Regolamento T.O.S.A.P. art. 3, con la sanzione pecuniaria da € 103,00 a € 619,00.
5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
7. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Art. 22 BIS ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI – NORMA TRANSITORIA

1. Al fine di consentire agli operatori spuntisti di adeguarsi ai nuovi termini e modalità di partecipazione alla spunta, previsti dagli artt 6 e 6bis del presente Regolamento, fino all'edizione della Fiera dell'anno 2018, si stabilisce che la comunicazione di partecipazione alla spunta possa continuare ad essere presentata entro il 18 novembre antecedente l'edizione della Fiera.
2. A far tempo dall'edizione della Fiera dell'anno 2019 le modalità e le tempistiche di presentazione della comunicazione saranno quelle stabilite dagli artt. 6 e 6bis del presente Regolamento (le comunicazioni dovranno essere presentate entro il 31/1/2018).

Art. 23 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sopraordinate in contrasto con esse. All'adeguamento del Regolamento, al fine di recepire le disposizioni sopraordinate, si procede con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali di cui all'art. 1 bis e successive modifiche ed integrazioni.
3. Tutte le istanze, segnalazioni ed ogni altro tipo di comunicazione tra Comune ed operatori presenti nel mercato devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma SuapER, previo accreditamento. Come previsto dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 212434 del 24/11/2013, l'utilizzo della PEC, ai fini di cui sopra, è consentito solo ed esclusivamente nei casi in cui il portale on-line non sia disponibile, motivando adeguatamente.

ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 21–TER DEL REGOLAMENTO DELLA FIERA DI S.ANTONIO E S. GEMINIANO

DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO:

- a) Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (validità annuale);
- b) Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n. 37/2008).

PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI:

1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;
6. E' vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebi, ecc);
7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato UNI 7140; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto;
10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo;
11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.